

TRATTAMENTO ECONOMICO

Una Tantum

Le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

- 1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).
Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 – 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.
- 2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006
Erogazione con le competenze del mese di ottobre 2006 della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 – 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Elemento aggiuntivo della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'EAR dei lavoratori con qualifica di quadro è incrementato di 22 Euro. Tale incremento, contrattualmente determinato, potrà essere assorbito dal superminimo individuale.

Valore punto da applicarsi per il rinnovo di secondo biennio (2008/2009)

Settore chimico e chimico-farmaceutico: Euro 12,70

Settore Fibre: Euro 12,34

Settori Ceramica e abrasivi: Euro 11,86

Indennità in cifra per effettive prestazioni in turno notturno

A decorrere dal 1/1/2007 l'indennità in cifra di 4,5 Euro prevista dall'ultimo rinnovo di secondo biennio per il settore chimico-farmaceutico, è incrementata di 2 Euro e pertanto a partire da tale data sarà pari a 6,5 Euro.

Minimi contrattuali

Di seguito si riportano le tabelle che prevedono alle relative decorrenze gli incrementi del trattamento contrattuale mensile da erogarsi per i differenti settori dell'area contrattuale chimica.